

PSR Calabria 2014/2020

Faq

(Frequently Asked Questions)

M2 Int.2.1.1. “Erogazione di servizi di consulenza”. Annualità 2019

Pubblicazione del 10/07/2019

D: Per un soggetto che ricopre due diversi ruoli, nello specifico Presidente di un Ente erogatore di servizi di consulenza accreditato ed Operatore CAA, si configura l'ipotesi di incompatibilità posto che lo stesso non svolge la mansione di consulente?

R: Rispetto al caso in questione, si configura il mancato rispetto del principio di separatezza delle funzioni qualora vi sia coincidenza tra i soggetti potenzialmente destinatari dei servizi di consulenza e i soggetti che hanno usufruito dei servizi del CAA.

Per come previsto dal paragrafo 6 delle disposizioni attuative, con il richiamo alla circolare ministeriale n. 2306 del 13/06/2016, assume carattere di incompatibilità, tra l'altro, l'attività di *“verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente ed alle risultanze del fascicolo aziendale dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di contributi presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale”*.

D: E' possibile fornire consulenza ad aziende di cui si è curata la progettazione ed è in fase di elaborazione la documentazione tecnica di domande di pagamento (rendicontazioni progetti PSR Calabria 2014-2020 intervento 4.1.2-6.1.1) che verranno caricate su portale SIAN (in quanto in possesso di delega alla presentazione del progetto e rendicontazione di acconti di pagamento e saldo)?

E' possibile curare la progettazione e l'elaborazione della documentazione tecnica di una successiva domanda di sostegno/pagamento per un beneficiario al quale ho precedentemente fornito un servizio di consulenza finanziato con fondi pubblici?

R: Con riferimento ai quesiti posti, si specifica che in entrambi i casi è lesa il principio di separatezza delle funzioni. In merito, si rimanda a quanto stabilito, sull'argomento, dal paragrafo 6 delle Disposizioni attuative. In particolare ci si riferisce al punto in cui è disposto che:

Per il personale tecnico non è inoltre ammesso:

- curare la progettazione e l'elaborazione, in tutto e in parte, della documentazione tecnica di una successiva domanda di sostegno/pagamento per un beneficiario al quale ha precedentemente fornito un servizio di consulenza finanziato con fondi pubblici per il medesimo intervento;*
- svolgere un servizio di consulenza, finanziato con fondi pubblici, a favore di un soggetto di cui risulta avere titolarità, rappresentanza legale, partecipazione finanziaria ovvero altra forma di collaborazione e contratto di lavoro ovvero si trova nei confronti dello stesso in qualsiasi situazione di conflitto di interesse*

D: Come citato al punto 5 e 6 delle disposizioni attuative del Decreto Dirigenziale n. 6312 del 24/05/2019 “Domande di adesione alla Misura 02 intervento 2.1.1”Erogazione di Servizi di Consulenza” i beneficiari che potranno presentare domanda al sopra citato bando devono essere riconosciuti come definito all’art. 5 del D.M. 3 febbraio 2016. Si porta a conoscenza che il sopra citato Registro non è mai stato istituito.

Un organismo erogatore dei servizi di consulenza aziendale riconducibile alla Misura 2 del Psr 2014-2020, è stato riconosciuto in altre regioni italiane (dove già eroga attività di consulenza).

In assenza dell’istituzione del Registro Unico Nazionale, pertanto, essendo già riconosciuta e operativa in altre regioni italiane, può l’organismo partecipare al Bando in oggetto?

3

R: I paragrafi 5 e 6 delle disposizioni attuative stabiliscono che possono partecipare al bando Organismi fornitori dei servizi di consulenza aziendale riconosciuti ai sensi dell’articolo 5 del D.M. 3 febbraio 2016 relativo alla “istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”. Pertanto, nel caso in cui il riconoscimento dell’organismo erogatore del servizio di consulenza, ai sensi del citato D.M., sia avvenuto in una Regione diversa dalla Regione Calabria, lo stesso può partecipare al bando, fermo restando quanto stabilito nelle disposizioni attuative. In merito, si coglie l’occasione di ricordare quanto stabilito nel paragrafo 7 e 14.1 delle citate disposizioni per cui al piano di consulenza dovranno essere obbligatoriamente allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale, copie dei curricula dei consulenti utilizzati per l’attuazione del piano di consulenza, soltanto se diversi rispetto alla fase di accreditamento o se l’accreditamento dell’organismo di consulenza non è stato effettuato presso la Regione Calabria.

D: È possibile che il numero delle aziende agricole di cui si presenta la scheda d’ingresso alla presentazione della domanda sia inferiore rispetto a quelle che effettivamente ex post usufruiscono del servizio? Nel caso in esame, qualora possibile, il rimborso avviene in base al numero delle effettive consulenze?

4

R: In merito al quesito posto si ritiene che l’aumento ex post del numero delle aziende agricole che fruiscono del servizio di consulenza non sia possibile poiché non sono ammissibili quali destinatari finali soggetti per i quali non sia stata presentata la scheda di ingresso. È fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni procedurali al paragrafo 9.3 “Adeguamenti tecnici e/o economici del progetto” in merito ad eventuali variazioni nell’elenco dei destinatari finali, ovviamente a parità di contributo concesso.